Comune di Castelverde

Provincia di Cremona

Classificazione Acustica del Territorio Comunale

ELABORATO N. 9

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

Indice 2
Riepilogo versioni 3
Articolo 1 4
Quadro normativo di riferimento 4
Articolo 2 5
Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni 5
Articolo 3 6
Classificazione acustica del territorio comunale 6
Articolo 4 7
Valori di rumorosità ammessi nelle varie classi 8
Articolo 5 11
Rilevazioni strumentali, misure e tecnici competenti 11
Articolo 6 12
Documentazione di "Previsione di Impatto Acustico" 12
Articolo 7 13
Documentazione di "Valutazione Previsionale di Clima Acustico" 13
Articolo 8 15
Documentazione di "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici" 15
Articolo 9 17
Attività esistenti e bonifica 17
Articolo 10 18
Emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare 18
Articolo 11 19
Attività temporanee 21
Articolo 12 21
Attività transitorie 19
Articolo 13 23
Vigilanza e controllo - ordinanze 23
Articolo 14 24
Sanzioni amministrative 24
Articolo 15 25
Aggiornamenti alla classificazione acustica 25

Riepilogo versioni

Versione	Data	Pagine	Descrizione
A	06.05.2011	31	Prima emissione

Articolo 1

Quadro normativo di riferimento

La presente classificazione acustica è redatta ai sensi della seguente legislazione:

- Legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 30.10.95)
- L.R. (Lombardia) 13 del 10.08.2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" (BURL 13.08.01)

Ed avendo come riferimento la seguente normativa:

- D.M. 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica."
- D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge n. 23 del 11.01.1996 "Norme per l'edilizia scolastica"
- D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- Decreto 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"
- D.P.R. 18.11.1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- D.M. 03.12.1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"
- D.M. 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- D.G.R. (Lombardia) 7/8313 del 08.03.2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"
- D.G.R. (Lombardia) 7/9776 del 12.07.2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale"
- DPR 142 del 30.03.2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"

Articolo 2

Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni

Le Norme Tecniche di Attuazione di seguito riferite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che possono produrre tali alterazioni in modo tale da contenere la rumorosità entro limiti di accettabilità prestabiliti.

Le presenti Norme si applicano a tutte le sorgenti di rumori, sia di tipo fisso che di tipo mobile, sia di tipo civile che di tipo produttivo o ricreativo.

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti Norme le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività produttive, in quanto disciplinate da diversa normativa.

Articolo 3

Classificazione acustica del territorio comunale

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche classificate secondo la tabella allegata al D.P.C.M. 14.11.97 e cioè:

Classe I	Aree particolarmente protette *rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc…*
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale *rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.*
Classe III	Aree di tipo misto *rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.*
Classe IV	Aree di intensa attività umana *rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.*
Classe V	Aree prevalentemente industriali *rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.*
Classe VI	Aree esclusivamente industriali *rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.*

Tabella A – D.P.C.M. 14.11.1997- Classificazione del territorio comunale

La suddivisione del territorio comunale è riportata negli elaborati n° 7 (azzonamento territorio alla scala 1:10.000), n° 8 (azzonamento centro edificato di Castelverde).

Sul territorio comunale non sono state individuate aree di classe VI.

Quando un lotto o un singolo edificio sono "tagliati in due" dalla linea di demarcazione fra due zone appartenenti a classi acustiche diverse si deve intendere che l'intero lotto ovvero l'intero edificio appartengono alla zona caratterizzata dalla classe acustica più elevata.

Quando una strada delimita zone di territorio appartenenti a classi acustiche diverse, si deve intendere che la strada stessa appartiene alla zona caratterizzata dalla classe acustica più elevata. Quando una strada delimita zone di territorio appartenenti a classi acustiche diverse, si deve intendere che la strada stessa appartiene alla zona caratterizzata dalla classe acustica più elevata.

Articolo 4

Valori di rumorosità ammessi nelle varie classi

Su tutto il territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni stabilite dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" per la classe attribuita dal piano di classificazione acustica del territorio comunale alla zona di appartenenza.
Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali è stato emanato l'apposito decreto (DPR 142 del 30.03.2004) previsto dal quinto comma dell'art. 10 della L. 447/95.
Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
All'interno degli ambienti abitativi e per le zone non esclusivamente industriali (classe VI), oltre al valore limite assoluto di zona, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.
Tale limite non si applica neppure negli altri casi menzionati dall'art. 4, commi secondo e terzo, dello stesso D.P.C.M.

Ai fini della legge 447/95 si definiscono:

Valori limite di immissione
Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
I valori limite di immissione sono ulteriormente suddivisi in:
1. *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali etc. i valori limite assoluti di immissione, elencati in tabella C del decreto 14 novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.
All'esterno di tali fasce, queste sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate in precedenza, devono rispettare i limiti riportati in tabella C del decreto 14 novembre 1997.

2. *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Interessa le zone non esclusivamente industriali ed è stabilito nei seguenti limiti: 5 dB(A) per il periodo diurno (dalle h. 6.00 alle ore 22.00) e 3 dB(A) per il periodo notturno (dalle h. 22.00 alle 6.00)

Valori limite di emissione

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono quelli indicati nella tabella B allegata al decreto 14 novembre 1997 fino all'emanazione della specifica norma UNI e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

Valori di attenzione

Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità

Valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
Classe I – Aree particolarmente protette	45	35
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III – Aree di tipo misto	55	45
Classe IV – Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V – Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B – D.P.C.M. 14.11.1997- Valori limite di emissione Leq [dBA]

Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
Classe I – Aree particolarmente protette	50	40
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III – Aree di tipo misto	60	50
Classe IV – Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V – Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C – D.P.C.M. 14.11.1997- Valori limite assoluti di immissione Leq [dBA]

Valori di attenzione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
	Diurno (6.00-22.00)		Notturno (22.00-6.00)	
	1 ora	16 ore	1 ora	8 ore
Classe I – Aree particolarmente protette	60	50	45	40
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	65	55	50	45
Classe III – Aree di tipo misto	70	60	55	50
Classe IV – Aree di intensa attività umana	75	65	60	55
Classe V – Aree prevalentemente industriali	80	70	65	60
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	80	70	75	70

Tabella C bis – D.P.C.M. 14.11.1997- Valori di attenzione Leq [dBA]

Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
Classe I – Aree particolarmente protette	47	37
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III – Aree di tipo misto	57	47
Classe IV – Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V – Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D – D.P.C.M. 14.11.1997- Valori di qualità Leq [dBA]

Articolo 5

Rilevazioni strumentali, misure e tecnici competenti

Le tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore, nonché le caratteristiche della strumentazione di misura, sono fissate dal D.M. 16.3.1998.

La figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale è definita dall'art. 2 della Legge 447/95 e l'autorizzazione a svolgerne l'attività deve essere certificata mediante DPGR della Regione Lombardia.

Spetta a tale figura professionale l'idoneità a svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- eseguire misurazioni;
- verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalla presenti norme;
- redigere i piani di risanamento acustico;
- effettuare le attività di controllo relative alla materia acustica;
- redigere le valutazioni previsionali del clima acustico e le previsioni di impatto acustico.

Articolo 6

Documentazione di "Previsione di Impatto Acustico"

Nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8 della L. 447/95, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
Nell'ambito della procedura di cui sopra, ovvero, nel rispetto di quanto indicato dal secondo comma dell'art. 8 della L. 447/95, anche in allegato alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio dei Permessi di Costruire, oppure in allegato alle Denunce di Inizio Attività, oppure ancora in caso di richiesta di Licenze d'Uso ovvero di Nulla-Osta per nuove attività produttive, è fatto obbligo ai promotori delle iniziative di produrre una documentazione di previsione di impatto acustico nel caso di realizzazione o di modifica sostanziale delle seguenti opere:

A. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
B. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285, e successive modifiche;
C. discoteche;
D. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
E. impianti sportivi e ricreativi;
F. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
G. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
H. postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Tale valutazione, firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale, andrà allegata alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio di Permessi di Costruire oppure in allegato alla Denuncia di Inizio Attività.
Su tale valutazione previsionale andrà acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.

Articolo 7

Documentazione di "Valutazione Previsionale di Clima Acustico"

Nel rispetto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 8 della L. 447/95 è fatto obbligo, ai promotori delle iniziative, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

A. scuole e asili nido;
B. ospedali;
C. case di cura e di riposo;
D. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
E. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nel precedente art. 6 ed in generale prossimi a tutte quelle opere che sono soggette a documentazione di previsione di impatto acustico.

Il clima acustico viene inteso come una valutazione dello stato dei valori di rumore presenti nel territorio, prima che venga realizzata l'opera, al fine di verificare l'ottemperanza di detti valori con quelli definiti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 relativamente alla classe d'uso del territorio.
Dove la variabilità o le caratteristiche del rumore rendano il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali livelli percentili LN, alla loro distribuzione statistica e all'analisi in frequenza.
La valutazione di clima acustico permette la valutazione dell'esposizione dei recettori.
Pertanto, a partire dalla situazione acustica attuale (dettagliata attraverso misure sperimentali) e dalla variabilità temporale delle sorgenti sonore, si dovrà valutare la compatibilità del progetto con il clima acustico attuale, indicando le caratteristiche tecniche degli elementi di mitigazione qualora siano necessari per conseguire detta compatibilità.
Riguardo agli edifici in progetto, si dovrà valutare la loro disposizione spaziale, quella dei locali e degli spazi d'utilizzo all'aperto.
Infine si dovranno descrivere le eventuali variazioni acustiche significative indotte in aree residenziali o particolarmente protette esistenti e prossime all'area in oggetto.

Tale valutazione, firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale, andrà allegata alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio di Permessi di Costruire oppure in allegato alla Denuncia di Inizio Attività.

Su tale valutazione previsionale andrà acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.

Articolo 8

Documentazione di "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici"

Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorre al soddisfacimento del benessere uditivo ed al mantenimento del benessere dell'uomo.
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
I requisiti acustici passivi degli edifici sono stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.97.
Il rilascio delle Licenze d'uso è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica previsionale che dimostri il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dalle norme citate. Tale relazione dovrà essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e redatta in base alle norme UNI EN 12354

La documentazione di calcolo relativa ai requisiti acustici passivi è obbligatoria nel caso di nuovi insediamenti o interventi sul patrimonio edilizio esistente destinati a:

- residenze;
- uffici;
- alberghi o pensioni;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- attività scolastiche a tutti i livelli
- asili nido, scuole materne e scuole dell'infanzia;
- attività ricreative o di culto;
- attività commerciali.

A fine lavori dovrà essere prodotto un documento di conformità dell'immobile ai requisiti acustici passivi degli edifici.
Tale documento potrà essere ottenuto sulla base di un collaudo in opera o mediante autocertificazione da parte del tecnico D.L., congiuntamente al costruttore, che attestano che le ipotesi progettuali illustrate nella relazione tecnica previsionale sono state soddisfatte.

Per gli edifici pubblici, scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il documento di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.
Rimane comunque facoltà del responsabile dell'area tecnica, all'atto del rilascio del certificato di agibilità, richiedere la certificazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera.

Di seguito vengono riportate le tabelle relative alla classificazione degli ambienti abitativi e ai requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Categoria A	Edifici a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella A – D.P.C.M. 05.12.1997- Classificazione degli ambienti abitativi

Categorie di cui alla tab. A	**Parametri**				
	R'_w (*)	**$D_{2m,nT,w}$**	**$L_{n,w}$**	**L_{ASmax}**	**L_{aeq}**
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Tabella B – D.P.C.M. 05.12.1997- Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

(*) Valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Dove:

R'_w= Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti

$D_{2m,nT,w}$= Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata

$L_{n,w}$= Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato

L_{ASmax} = rumorosità prodotta da impianti tecnologici a funzionamento discontinuo

L_{aeq}= rumorosità prodotta da impianti tecnologici a funzionamento continuo

Articolo 9

Attività esistenti e bonifica

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Classificazione Acustica del territorio comunale, le imprese interessate devono presentare un piano di risanamento acustico completo di relazione tecnica descrittiva degli interventi da effettuarsi per garantire l'osservanza dei Valori limite di rumorosità.

Il piano di risanamento acustico dovrà essere redatto in conformità ai criteri dettati dalla D.G.R. n° 6906 del 16.11.2001 e firmato da un Tecnico competente in acustica ambientale.

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione di tale piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto correttamente e provvede a richiederne le integrazioni eventualmente necessarie.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dallo stesso piano non può essere comunque superiore ad un periodo di trenta mesi dalla sua presentazione.

Entro trenta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di bonifica acustica il titolare o il legale rappresentante dell'impresa devono darne comunicazione al Comune.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione Acustica del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione dello stesso piano di risanamento.

Articolo 10

Emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare

L'attività di controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare avrà applicazione nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla normativa nazionale in materia.

Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al riguardo delle caratteristiche e dell'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio comunale, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle qual sono adibiti i veicoli stessi.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale adottare sulle strade di propria competenza le più opportune misure per la regolamentazione del traffico veicolare (limitazioni al flusso dei veicoli ed alla loro velocità, istituzione di sensi unici e di isole pedonali ecc) in modo tale da ridurre quanto più possibile il disturbo acustico.

Articolo 11

Attività transitorie

Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare (manifestazioni politiche, sindacali e religiose, sagre, fiere e spettacoli).
La comunicazione all'amministrazione comunale è obbligatoria e dovrà pervenire entro 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione/attività.
Per tali attività, la concessione della deroga ai limiti acustici si considera automatica nel caso in cui l'amministrazione comunale non ne vieti espressamente l'esecuzione entro 4 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le attività transitorie potranno essere esercitate solo in caso di soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

- che non si svolgano in zone indicate di classe I;
- che rispettino un livello di rumore (LAeq) non superiore a 80 dB(A) presso i più prossimi edifici residenziali, misurato con i criteri e le modalità di cui all'allegato B al D.M. 16.3.1998; il valore indicato dovrà essere sempre rispettato per periodi di misura di 10' relativi all'emissione più rumorosa;
- che rispettino un livello di rumore (LAeq) non superiore a 75 dB (A) presso i più prossimi edifici residenziali, misurato con i criteri e le modalità di cui all'allegato B al D.M. 16.3.1998; il valore indicato è riferito all'intero periodo di attività;
- che rispettino i seguenti orari:

feriali: 8:00 - 13:00 e 15:00 e 24:00 (8:00 - 12:00 e 13:30 - 19:00 per i cantieri););
festivi: 9:00 - 13.00 e 15:00 – 24:00 (i cantieri non possono operare nei giorni festivi).

Resta facoltà del Sindaco, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, vietare motivatamente lo svolgimento di tali attività, richiedere ai proponenti un documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico che attesti il rispetto dei limiti sopra richiamati oppure limitarne gli orari di attività segnalando la propria decisione agli interessati almeno 5 giorni prima.
L'amministrazione comunale può, con ordinanza motivata, concedere comunque eccezionalmente deroga a livelli sonori superiori.

In tutte le zone è consentito, in deroga ai limiti sonori determinati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, e senza l'obbligo di preavviso, l'utilizzo di macchinari e/o utensili tipo tosaerba, decespugliatori, motoseghe ecc., purché gli stessi rispettino specifiche normative in materia di potenza acustica e il tempo del loro impiego sia contenuto a due ore al giorno non consecutive e limitato agli intervalli ore 10:00 – 13:00 e ore 15:30 – 19:00.

Anche nelle zone indicate di classe I sono comunque ammesse, senza obbligo di preavviso, le attività transitorie che impieghino mezzi mobili e siano rese necessarie dalla normale pratica agricola e le conseguenti rumorosità. Nell'utilizzo dei veicoli e dei macchinari dovranno tuttavia essere assunti comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle varie manovre e spostamenti.

Articolo 12

Attività temporanee

Per attività temporanee si intendono i cantieri edili, le manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Qualora tali attività comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, le stesse dovranno essere autorizzate dal Sindaco il quale potrà decidere anche in deroga ai valori limite ammessi per le emissioni sonore.
Nel caso di durata dell'attività fino a 3 gg la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività indicando la tipologia dell'attività, la tipologia degli impianti o macchinari rumorosi di cui è previsto l'impiego, la localizzazione prevista nonché la data e gli orari previsti per lo svolgimento dell'attività stessa; per tali attività, la concessione della deroga ai limiti acustici si considera automatica nel caso in cui l'amministrazione comunale non ne vieti espressamente l'esecuzione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso di durata dell'attività oltre i 3 gg la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività indicando la tipologia dell'attività, la tipologia degli impianti o macchinari rumorosi di cui è previsto l'impiego, la localizzazione prevista nonché la data e gli orari previsti per lo svolgimento dell'attività stessa; l'autorizzazione verrà rilasciata precisandone la localizzazione, la data, gli orari, i limiti massimi dei livelli sonori ammessi (i quali dovranno comunque essere opportunamente ridotti dopo le ore 24.00) nonché le particolari cautele da adottarsi per la limitazione del disturbo da rumore.
Le attività temporanee potranno essere esercitate solo in caso di soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

- che rispettino un livello (LAeq) di rumore non superiore a 75 dB(A) presso i più prossimi edifici residenziali, misurato con i criteri e le modalità di cui all'allegato B al D.M. 16.3.1998; il valore indicato dovrà essere sempre rispettato per periodi di misura di 10' relativi all'emissione più rumorosa;
- che rispettino un livello (LAeq) di rumore non superiore a 70 dB(A) presso i più prossimi edifici residenziali, misurato con i criteri e le modalità di cui all'allegato B al D.M. 16.3.1998; il valore indicato è riferito all'intero periodo di attività;

- nel caso di recettori (unità abitative) posti nello stesso fabbricato o in edifici direttamente a contatto con il fabbricato ove si eseguono i lavori, il limite (LAeq) di deroga sarà di 65 dB(A) misurato a finestre chiuse all'interno dell'ambiente disturbato.
- che rispettino i seguenti orari:

feriali: 8:00 - 12:00 e 14:30 e 24:00 (8:00 - 12:00 e 13:30 - 19:00 per i cantieri);

festivi: 8:00 - 12.00 e 13:30 – 19:30 (i cantieri non possono operare nei giorni festivi).

Resta facoltà del Sindaco, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, vietare motivatamente lo svolgimento di tali attività, richiedere ai proponenti un documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico che attesti il rispetto dei limiti sopra richiamati oppure limitarne gli orari di attività segnalando la propria decisione agli interessati almeno 15 giorni prima.

L'amministrazione comunale può, con ordinanza motivata, concedere comunque eccezionalmente deroga a livelli sonori superiori

Articolo 13

Vigilanza e controllo - ordinanze

Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune e/o dalla Provincia, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Per tali attività il Comune e/o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA, privilegiando le segnalazioni presentate dai cittadini residenti in ambienti prossimi alle sorgenti di inquinamento acustico per le quali devono essere effettuati i controlli.

Gli oneri conseguenti alle richieste di cui sopra sono a carico dell'ARPA, mentre sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture interessate, gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla Amministrazione Comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi dei piani di risanamento acustico.

Qualora si evidenzino eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, assunto in forma di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali misure di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa la sospensione parziale o totale di determinate attività.

Articolo 14

Sanzioni amministrative

Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

Chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.032,91 ad Euro 10.329,10.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione ammessi per la zona di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5.164,57 euro.

La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 9 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 516,46.

Le sanzioni sopraindicate sono quelle esplicitamente previste dalle leggi nazionali e regionali (art. 10 Legge 447/95).

Ad esse si aggiungono le seguenti sanzioni:

- per utilizzo di macchinari o attrezzature non inerenti la normale pratica agrocolturale in zone agricole di tutela (classe I): da Euro 100,00 a Euro 300,00;
- per mancata richiesta di autorizzazione all'inizio dell'attività e/o manifestazione temporanea: da Euro 200,00 a Euro 600,00;
- per inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione, ma in presenza della stessa successivamente rilasciata a sanatoria: da Euro 100,00 ad Euro 300,00;
- per attività e/o manifestazioni transitorie effettuate in orari non consentiti: da Euro 200,00 ad Euro 600,00;
- per inizio attività transitoria senza preavviso: da Euro 200,00 ad Euro 600,00;
- per mancata presentazione della relazione tecnica descrittiva del piano di risanamento acustico: da Euro 300,00 ad Euro 900,00.

Articolo 15

Aggiornamenti alla classificazione acustica

La Classificazione Acustica del territorio comunale e le relative presenti Norme Tecniche di Attuazione potranno essere in futuro modificate per le seguenti motivazioni:

- l'evidenziarsi di particolari condizioni non adeguatamente considerate nella stesura vigente;
- l'intervenuta modificazione della condizioni di impiego del territorio o della normativa statale e/o regionale di riferimento;
- l'avvento di significative variazioni nella strumentazione urbanistica comunale.

La procedura di approvazione delle Varianti alla classificazione Acustica del territorio comunale è la medesima prevista per la presente stesura (vedasi art. 3 della L.R. 13/01).

Allegato 1

Cantieri Edili

TESTO DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei seguenti orari:
feriali: 8:00 - 12:00 e 14:30 e 19:00;
Dovranno, comunque, essere garantiti i limiti di rumore indicati all'art. 11 e 12 delle norme tecniche della Zonizzazione Acustica Comunale.

Allegato 2

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa transitoria

Il sottoscritto: …….

Nato a: …… il ……

Domiciliato a: …… Via ……

Telefono: …… Fax: …… Cell: …….

In qualità di: …… della ditta: …….

Con sede legale: ……

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 delle NTA della Zonizzazione Acustica Comunale

L'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal DPCM 14.11.97 per l'attività rumorosa a carattere transitorio (max 1 gg solare) consistente in: …….....

……..

……..

……..

In deroga agli orari e limiti stabiliti nelle NTA della Zonizzazione Acustica Comunale adducendo le seguenti motivazioni: ……..

……..

……..

Giorno indicato per l'esecuzione dell'attività rumorosa transitoria: ……

Orari di attività: …… Luogo dell'attività: ……

La presente istanza si intende si automaticamente autorizzata nel caso in cui l'amministrazione comunale non ne vieti espressamente l'esecuzione entro 4 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

In fede ……

Data ……

Allegato 3

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

Il sottoscritto: …….

Nato a: …… il ……

Domiciliato a: …… Via ……

Telefono: …… Fax: …… Cell: ……

In qualità di: …… della ditta: ……

Con sede legale: ……

CHIEDE

ai sensi dell'art. 12 delle NTA della Zonizzazione Acustica Comunale

L'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal DPCM 14.11.97 per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: …….....

……..

……..

……..

In deroga agli orari e limiti stabiliti nelle NTA della Zonizzazione Acustica Comunale adducendo le seguenti motivazioni: ……..

……..

……..

Periodo di svolgimento dell'attività rumorosa temporanea: ……

Orari di attività: …… Luogo dell'attività: ……

La presente istanza si intende si automaticamente autorizzata nel caso di attività non superiori a 3 gg. laddove l'amministrazione comunale non ne vieti espressamente l'esecuzione entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

In fede ……

Data ……

Allegato 4

Gestione degli esposti da rumore

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore di attività connesse ad esigenze economiche, produttive, commerciali e professionali, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

• il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto scritto e firmato indirizzato al Comune di Castelverde;

• il Comune inoltrerà una motivata richiesta di intervento all'ARPA allegandovi la sotto elencata documentazione:

- copia dell'esposto presentato alla P.A.;
- nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
- copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
- nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ARPA mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- estratto della classificazione acustica del territorio comunale in riferimento ai soli luoghi interessati;
- informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
- informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.

• il personale tecnico di ARPA e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;

• il personale di ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;

• nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica, previa acquisizione del parere favorevole da richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente così come indicato dall'art. 10 L.R. 13 del 10.08.01 e DGR VII/6906 del 16.11.01);

• al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti.

Laddove la sorgente disturbante non sia connessa ad esigenze economiche, produttive, commerciali e professionali, la normativa sull'inquinamento acustico non trova applicazione, come ad esempio nei rapporti condominiali o tra vicini. In questi casi ci si deve riferire all'art. 844 c.c. e 659 c.p.
L'amministrazione comunale in caso di rapporti nell'ambito civilistico interviene unicamente nei casi indicati dall'art. 9 della Legge 447/95 ovvero:
" Art. 9. - Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'Ambiente, secondo guanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica."